

TRIBUNALE DI CATANIA GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ORDINANZA

Il GIP, dott.ssa Maria Ivana Cardillo;

letti i provvedimenti del P.M. di fermo di indiziati di delitti e la relativa richiesta di convalida del 15 e 17 novembre 2018 con contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale nei confronti dinonché il provvedimento di sequestro preventivo operato nei confronti diper i reati di seguito indicati e la richiesta di convalida dello stesso per i reati di seguito indicati;

Letta la richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale depositata in pari data nei confronti di per i reati di seguito indicati;

richiamati in questa sede tutti i superiori provvedimenti e richieste nei confronti dei predetti indagati e per i seguenti reati di seguito indicati come facenti parte integrante del presente provvedimento;

Persone sottoposte ad indagini preliminari per i seguenti delitti:

1. per il reato previsto e punito dall'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del c.p., per avere – in concorso tra gli altri con ... e con ..., nei confronti dei quali si è proceduto separatamente nell'ambito dei procedimenti nn. .. RGNR e .. RGNR - fatto parte di un'associazione di tipo mafioso denominata Cappello-Bonaccorsi operante sul territorio della provincia di Catania promossa e diretta da Salvatore Cappello e finalizzata, avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti, nonché all'acquisizione, in modo diretto ed indiretto, della gestione o, comunque, del controllo di attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali (tra cui anche quello delle scommesse sportive on.line), di appalti e servizi pubblici ed alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con le aggravanti di essere l'associazione armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi, con particolare riguardo al settore delle scommesse on-line e del gioco d'azzardo, nell'ambito del quale ..., unitamente ai soggetti di cui ai capi 2 e 6 che seguono, agiva al fine di assicurare in tale settore all'associazione Cappello-Bonaccorsi, il monopolio o comunque una posizione dominante, anche

attraverso l'acquisizione di licenze ed autorizzazioni, necessarie all'apertura ed alla gestione, anche indiretta, di sale scommesse ed attività commerciali, nella provincie di Catania e Siracusa, nonché al fine di assicurare l'attività di riciclaggio di ingenti somme di denaro; In Catania, Siracusa e provincia, dall'ottobre 2015 in permanenza.

- 2. del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 416 bis commi I,II, III e VI c.p., perché, pur non essendo stabilmente inseriti nel sodalizio, concorrevano nell'associazione mafiosa di cui al capo 1) delle imputazioni, facente capo a (oggi detenuto in regime di 41 bis O.P.) ed operante sul territorio della provincia di Catania, contribuendo sistematicamente e consapevolmente alla realizzazione di talune attività ed al raggiungimento degli scopi del menzionato clan. Ed in particolare:
- ideava e forniva l'apparato tecnico ed informatico necessario per la realizzazione del complesso sistema di reti on line necessarie per organizzare e gestire il lucroso settore delle "scommesse on.line", mettendo altresì a disposizione del clan i suoi collaboratori per garantire l'efficacia del sistema e riconoscendo altresì a, capo del gruppo mafioso a lui stesso facente parte, una percentuale fissa pari al 5% sugli introiti connessi alle scommesse on.line, come meglio delineato nei capi di imputazione che seguono;
- organizzava e garantiva la diffusione sul territorio di Catania e Siracusa della rete necessaria per realizzare i giochi on.line, acquisendo agenzie, dirigendo i master e gli agenti, gestendo il flusso di denaro necessario per le vincite, come meglio delineato nei capi di imputazione che seguono;

in tal modo fornendo entrambi un contributo causale di rilievo per il mantenimento e la realizzazione degli interessi del clan "Cappello/Bonaccorsi", cui consentivano <u>l'acquisizione</u> sul mercato o comunque una posizione dominante nel settore del "gaming online", anche attraverso l'acquisizione di licenze ed autorizzazioni, necessarie all'apertura ed alla gestione, anche indiretta, di sale scommesse ed attività commerciali, nella provincie di Catania e Siracusa.

Con le aggravanti per di avere promosso, diretto ed organizzato il sistema illecito proteso ad assicurare l'infiltrazione del clan Capello del settore del "gaming online", finanziando altresì le attività economiche di cui gli associati avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.

Con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale per In Catania dal novembre 2015 in permanenza, per fino al gennaio 2018

3) per i reati previsti e puniti dall'art. 416 c.p. co. 1,2,3,4,6 c.p. e 416 bis.1 c.p., per essersi associati tra loro, in numero superiore a dieci al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, tra cui **l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse** ex artt. 4 l. 401/89, **la** truffa aggravata ai danni dello stato ex art. 640 co. 2 n. 1 c.p., il riciclaggio ex art. 648 bis e l'autoriciclaggio ex art. 648ter1, l'intestazione fittizia di beni ex art. 512 bis c.p. attraverso l'illecito esercizio dell'attività di giochi e scommesse a distanza, riconducibili a società operanti all'estero (Albania, Romania e Malta) in violazione della normativa di settore, di quella fiscale, anti-riciclaggio, ovvero attraverso la creazione di diverse reti di gioco "on line" finalizzate alla raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi ed al gioco d'azzardo, con la creazione dei siti con estensione ".com" denominati, tra gli altri, "Futurebet, Futurebet2021, Future2bet2021, Betworld365, Betcom29, Betcom72", mutevoli in ragione degli interventi di oscuramento da parte dell'Autorità amministrativa, non autorizzati dall'A.D.M., tutti operanti su server esteri (Malta, Austria, Inghilterra), utilizzati all'interno di sale scommesse, Internet point, C.E.D., C.T.D ed esercizi commerciali, in alcuni casi peraltro riconducibili a soggetti intestatari fittizi, così consumando una pluralità di reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse truffa aggravata ai danni dello Stato in

relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse, riciclaggio e auto-riciclaggio dei proventi di delitto.

Con i seguenti ruoli:

- in qualità di capo e promotore dell'associazione a delinquere, avente quale fine specifico quello dell'infiltrazione nel mercato dei giochi e delle scommesse on.line, nonché alla gestione della rete commerciale dell'organizzazione dedita alla diffusione di giochi e scommesse a distanza illeciti;
- quale organizzatore e direttore dell'associazione a delinquere, con compiti di promozione, diffusione e gestione della articolata rete sul territorio con particolare riguardo al territorio di Catania e provincia, nonché con compiti di raccordo con il vertice dell'associazione, anche attraverso la raccolta e la distribuzione del denaro; collaborato dai master e con compiti di direzione e coordinamento degli agenti;
- quale capo promotore e organizzatore dell'associazione dal punto di vista tecnico, con compiti di direzione e coordinamento delle reti commerciali attivate sul territorio, e facenti capo agli agenti fattivamente collaborato sul territorio con competenze organizzative da:
 - a) quali diretti collaboratori di, con compiti anche tecnici tesi garantire l'efficace funzionamento del sistema;
 - b) quale soggetto organizzatore della rete di agenzie operanti sui territori di Siracusa Augusta, Gela Vittoria, Floridia, collaborato dai mastercon compiti di direzione e coordinamento degli agenti

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui **al capo n. 1**, consentendone, in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione.

Con l'aggravante della recidiva semplice perdella recidiva reiterata perdella recidiva reiterata e infraquinquennale per, della recidiva specifica ed infraquinquennale per

Fatti accertati in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania dal novembre 2015 ed in permanenza, per fino al gennaio 2018

4) Per il delitto p. e p. dagli artt. 61 bis, 81 cpv., 110, 640 comma I e II n. 1. c.p. ed art. 416 bis.1 comma I c.p. (già art. 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91) perché, in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistiti nel progettare ed utilizzare numerosi siti con estensione ".com" tra cui "Futurebet, Futurebet2021, Future2bet2021, Betworld365, Betcom29, Betcom72", non autorizzati all'esercizio della raccolta delle scommesse e diffusi – attraverso master e agenti - anche all'interno di agenzie che, parallelamente, utilizzavano siti legittimamente autorizzati alla raccolta delle scommesse, sì da rendere più difficile la individuazione dei siti illeciti, consentendo l'organizzazione del gioco e delle scommesse "da banco" per ingenti importi, nonché il pagamento dell'eventuale relativa vincita, inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate e l'Erario nazionale sul luogo di raccolta delle scommesse che si concludevano sul territorio italiano e non all'estero, e conseguentemente non corrispondendo l'imposta unica sulle scommesse, si procuravano un ingiusto profitto con pari danno per le suddette amministrazioni statali.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui **al capo 1**, consentendone in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore

dei giochi e delle scommesse on line, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione.

Con l'aggravante della recidiva semplice per e, della recidiva reiterata perdella recidiva reiterata e infraquinquennale per, della recidiva specifica ed infraquinquennale per

Fatti accertati in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania dal novembre 2015 ed in permanenza, per fino al gennaio 2018

5) Per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 61 bis, 81 cpv., 110, 112 n. 1) c.p., 4 commi 1 e IV-bis, legge n. 401/1989 ed art. 416 bis.1 comma I c.p. perché, in concorso morale e materiale tra loro e con altri soggetti non identificati, tramite le posizioni ed i ruoli associativi descritti al capo 3) delle imputazioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, costituivano e gestivano sul territorio nazionale, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., una rete di agenzie e/o Centri Trasmissione Dati (C.T.D.) che diffondevano ed utilizzavano le piattaforme appositamente create, tra cui Futurebet, Futurebet2021, Future2bet2021, Betworld365, Betcom29, Betcom72", rete di agenzie attraverso le quali simulavano un'attività di trasmissione dati relativi alla raccolta "on line" delle scommesse, esercitando - di fatto ed abusivamente - l'organizzazione del gioco e delle scommesse "da banco", accettando, direttamente, la conclusione del relativo rapporto contrattuale e, quindi, procedendo alla raccolta della posta giocata dal cliente (o la sua promessa) ed al pagamento della eventuale relativa vincita, in assenza delle previste concessioni e autorizzazioni ovvero con modalità difformi da quelle previste.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui **al capo 1**, consentendone in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione.

Con l'aggravante della della recidiva semplice per della recidiva reiterata per della recidiva specifica ed infraquinquennale per della recidiva specifica ed infraquinquennale per

Fatti accertati in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania dal novembre 2015 ed in permanenza, per fino al gennaio 2018

6) per i reati previsti e puniti dagli artt. 416 c.p. co. 1,2,3,4,6 c.p. e 416 bis.1 c.p., per essersi associati tra loro, in numero superiore a dieci al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, tra cui l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse ex artt. 4 l. 401/89, la truffa aggravata ai danni dello stato ex art. 640 co. 2 n. 1 c.p., il riciclaggio ex art. 648 bis e **l'autoriciclaggio** ex art. 648ter1, attraverso l'illecito esercizio dell'attività di giochi e scommesse a distanza, riconducibili a società operanti all'estero (Albania, Romania e Malta) in violazione della normativa di settore, di quella fiscale, anti-riciclaggio, ovvero attraverso la creazione di diverse reti di gioco "on line" finalizzate alla raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi ed al gioco d'azzardo, con la creazione dei siti con estensione ".com" denominati, tra gli altri, "Premierwin365, Special2bet, Goplay33,Racing dogs betcom29.com, stanleybet", mutevoli in ragione degli interventi di oscuramento da parte dell'Autorità amministrativa, non autorizzati dall'A.D.M., tutti operanti su server esteri (Malta, Austria, Inghilterra), utilizzati all'interno di sale scommesse, Internet point, C.E.D., C.T.D ed esercizi commerciali, in alcuni caso peraltro riconducibili a soggetti intestatari fittizi, così consumando una pluralità di reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione alle artificiose rappresentazioni

volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse, riciclaggio e auto-riciclaggio dei proventi di delitto. Con i seguenti ruoli:

- in qualità di capo e promotore dell'associazione a delinquere, quale articolazione operativa della famiglia mafiosa denominata "Cappello /Carateddi", avente quale fine specifico quello dell'infiltrazione nel mercato dei giochi e delle scommesse on.line, nonché alla gestione della rete commerciale dell'organizzazione dedita alla diffusione di giochi e scommesse a distanza illeciti;
- quali organizzatori e direttori dell'associazione a delinquere con compiti di promozione, diffusione e gestione della articolata rete sul territorio con particolare riguardo al territorio della provincia di Siracusa e Ragusa, nonché con compiti di raccordo con il vertice dell'associazione, anche attraverso la raccolta e la distribuzione del denaro; collaborati dagli agenti;
- per avere fornito il software Racing Dogs connesso ai "virtual games" ed inserito all'interno delle agenzie riconducibili ae

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui **al capo 1**, consentendone in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione

Con le aggravanti della recidiva semplice per, della recidiva reiterata ed infraquinquennale per

Fatti accertati in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania dal novembre 2015 ed in permanenza.

7) Per il delitto p. e p. dagli artt. 61 bis, 81 cpv., 110, 640 comma I e II n. 1. c.p. ed art. 416 bis.1 comma I c.p. (già art. 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91) perché, in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistiti nel progettare ed utilizzare numerosi siti con estensione ".com" tra cui "Premierwin365, Special2bet, Goplay33,Racing dogs, betcom29.com, stanleybet ", non autorizzati all'esercizio della raccolta delle scommesse e diffusi – attraverso master e agenti - anche all'interno di agenzie che, parallelamente, utilizzavano siti legittimamente autorizzati alla raccolta delle scommesse, sì da rendere più difficile la individuazione dei siti illeciti, consentendo l'organizzazione del gioco e delle scommesse "da banco" per ingenti importi, nonché il pagamento dell'eventuale relativa vincita, inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate e l'Erario nazionale sul luogo di raccolta delle scommesse che si concludevano sul territorio italiano e non all'estero, e conseguentemente non corrispondendo l'imposta unica sulle scommesse, si procuravano un ingiusto profitto con pari danno per le suddette amministrazioni statali.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui **al capo 1**, consentendone in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione

Con le aggravanti della recidiva semplice per, della recidiva reiterata ed infraquinquennale per

Fatti accertati in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania dal novembre 2015 ed in permanenza.

8) Per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 61 bis, 81 cpv., 110, 112 n. 1) c.p., 4 commi 1 e IV-bis, legge n. 401/1989 ed art. 416 bis.1 comma I c.p. perché, in concorso morale e materiale

tra loro e con altri soggetti non identificati, tramite le posizioni ed i ruoli associativi descritti al capo 3) delle imputazioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, costituivano e gestivano sul territorio nazionale, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., una rete di agenzie e/o Centri Trasmissione Dati (C.T.D.) che diffondevano ed utilizzavano le piattaforme appositamente create, tra cui "Premierwin365, Special2bet, Goplay33,Racing dogs betcom29.com, stanleybet", rete di agenzie attraverso le quali simulavano un'attività di trasmissione dati relativi alla raccolta "on line" delle scommesse, esercitando - di fatto ed abusivamente - l'organizzazione del gioco e delle scommesse "da banco", accettando, direttamente, la conclusione del relativo rapporto contrattuale e, quindi, procedendo alla raccolta della posta giocata dal cliente (o la sua promessa) ed al pagamento della eventuale relativa vincita, in assenza delle previste concessioni e autorizzazioni ovvero con modalità difformi da quelle previste.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui **al capo 1**, consentendone in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione.

Con le aggravanti della recidiva semplice per ... e della recidiva reiterata ed infraquinquennale per

Fatti accertati in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania dal novembre 2015 ed in permanenza.

9) Per il delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 648 ter.1 comma I, III c.p. e 416 bis1. c.p. perché, in concorso tra loro, ed avendo commesso i delitti di cui ai capi nn. 1 e 2, impiegavano, sostituivano, trasferivano in attività economiche ed imprenditoriali quali le agenzie di scommesse utilizzate per porre in essere le condotte meglio descritte ai capi di imputazione di cui ai nn. 3, 5, 6 e 8, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata "Cappello/Careteddi" e della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale perdella recidiva reiterata ed infraquinquennale per

In Catania, Siracusa, Ragusa e provincia, sino al maggio 2018

10) Per il delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 648 bis comma I c.p. e 416 bis1. c.p. perché, in concorso tra loro, ed non avendo commesso i delitti di cui ai capi nn. 1 e 2, sostituivano o trasferivano denaro, beni o altre utilità, provenienti dai delitti di cui ai capi nn. 1 e 2 delle imputazioni, ovvero compivano in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ponendo in essere le condotte di cui ai capi di imputazione nn. 3, 5, 6 e 8.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata "Cappello/Careteddi" e della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per della recidiva reiterata ed infraquinquennale per

In Catania, Siracusa, Ragusa e provincia, sino al maggio 2018

11) Per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 512 bis e 416bis.1 c.p. (già art. 12 quinquies D. L. n. 306/92) per avere in concorso tra loro ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (inclusi i divieti e decadenze di cui

all'art. 67 D. L.vo n. 159/2011), nonché al fine di agevolare il clan mafioso "Cappello/Bonaccorsi", attribuito fittiziamente a la titolarità dell'agenzia di scommesse Planetwin365 ubicata in Catania, via .. ubicata in Catania;

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare l'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui **al capo 1**, consentendone in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione.

Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale perdella recidiva reiterata per, della recidiva reiterata e infraquinquennale per

Commesso in data 6 maggio 2015 (data di presentazione della SCIA al Comune di Catania).

12) Per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 512 bis e 416bis.1 c.p. (già art. 12 quinquies D. L. n. 306/92) per avere, in concorso tra loro ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (inclusi i divieti e decadenze di cui all'art. 67 D. L.vo n. 159/2011), nonché al fine di agevolare il clan mafioso "Cappello/Bonaccorsi", attribuito fittiziamente alla Gaming Group la titolarità dell'agenzia Planetwin ... ubicata a Catania in via

Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per della recidiva reiterata e infraquinquennale per

Commesso in data antecedente e prossima all' 1.07.2016 (data in cui i locali venivano dati in locazione alla)

13) Per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 512 bis e 416bis.1 c.p. (già art. 12 quinquies D. L. n. 306/92) per in concorso tra loro ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (inclusi i divieti e decadenze di cui all'art. 67 D. L.vo n. 159/2011), nonché al fine di agevolare il clan mafioso "Cappello/Bonaccorsi" attribuito fittiziamente a ... la titolarità dell'agenzia Planetwuin 365 ubicata a .. v. Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale perdella recidiva reiterata e infraquinquennale per e della recidiva specifica ed infraquinquennale per

Commesso in data 23.02.2015

13 bis) Per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 512 bis e 416bis.1 c.p. (già art. 12 quinquies D. L. n. 306/92) per averein concorso tra loro ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (inclusi i divieti e decadenze di cui all'art. 67 D. L.vo n. 159/2011), nonché al fine di agevolare il clan mafioso "Cappello/Bonaccorsi", attribuito fittiziamente a prima ed a dopo, la titolarità dell'agenzia ubicata a Catania, in via

Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per della recidiva reiterata e infraquinquennale per e della recidiva specifica ed infraquinquennale per

Accertato in Catania nel maggio 2018

Celebrata l'udienza di convalida in data 16.11.2018 e preso atto delle richieste formulate dal P.M. e dai difensori come da verbale allegato;

sentiti gli indagati come risulta dai verbali allegati e per quanto si darà conto nel prosieguo nei paragrafi relativi alle singole posizioni;

ritenuto che sono stati rispettati i termini previsti dagli artt. 386 e 390 c.p.p. essendo stata depositata la richiesta di convalida del fermo in data 16/11/18 alle h.16.50;

ritenuto di dover provvedere con un unico provvedimento sulle richieste formulate contestualmente dal P.M. con distinti atti ma per esigenze di economica di esposizione essendo il medesimo il materiale indiziario rimesso alla valutazione di questo giudice.

OSSERVA

[...]

Gli esiti dell'attività investigativa di cui al presente procedimento, hanno consentito di comprendere come molte agenzie che consentono il gioco *on.line*, delle quali diverse operanti sotto il marchio "*Planetwin365*", utilizzino siti web con estensione ".com", appositamente creati e registrati all'estero, nell'ambito di un sistema illegale in quanto privo di autorizzazione concessoria.

Tale strutturata rete di raccolta, in grado di generare un considerevole gettito di denaro, è stata abilmente occultata in quanto inserita ed avviata all'interno di agenzie ove la raccolta avviene, parallelamente, tramite siti internet cd ".it", legali perché in possesso della prevista concessione ministeriale già ottenuta attraverso la partecipazione a bandi pubblici ovvero per aver aderito alla recente sanatoria, così come nel caso della "Planetwin365".

I siti cd. ".com" gestiti dall'associazione promossa dacostituiscono una piattaforme on line composta da un'area pubblica – che consente la visualizzazione della home page dei vari domini e che svolge una funzione che potremmo anche definire promozionale dell'offerta dei giochi e dei palinsesti delle scommesse, accessibile a chiunque – e da un'area riservata alla quale, invece, è possibile accedere previo inserimento di apposite credenziali.

L'accesso a quest'ultima area è consentito a tre tipologie di utenti: al livello più basso si collocano i singoli giocatori, ai quali è consentito visualizzare esclusivamente l'attività relativa al proprio conto gioco eventualmente attivato sulla piattaforma dall'agente di riferimento; al livello intermedio vi sono i titolari delle agenzie di scommesse o di attività commerciali "accreditate" che visualizzano l'attività dei propri clienti; al livello superiore troviamo il titolare della rete, cd. master con compiti gestionali in ordine alle posizioni dei vari agenti, ossia titolari di agenzie e attività commerciali dotate di connessione internet ove avviene la raccolta illegale delle scommesse; ad un livello ancora superiore si collocano quei soggetti dotati di potere decisionale in ordine all'attivazione delle singole posizioni dei Master e da questi chiamati ad intervenire per la risoluzione di eventuali problemi tecnici e finanziari, questi ultimi per lo più legati all'accredito delle provvigioni riconosciute in ragione dell'attività illecita svolta dai titolari delle agenzie.

Le investigazioni hanno dimostrato, altresì, come il sopra descritto meccanismo illecito venisse attuato (da parte di due consolidate organizzazioni criminali dedite alla gestione di numerose agenzie di scommesse presenti sull'intero territorio siciliano che esercitano il gaming online clandestino), in considerazione della specificità degli aspetti tecnici coinvolti, grazie alla messa a disposizione di un peculiare knowhow da parte di soggetti in possesso di una specifica esperienza nel settore (collocato al vertice è, divenuto collaboratore di giustizia nel mese di febbraio 2018, coadiuvato da altri soggetti tecnicamente preparati), consolidata dall'attività svolta per conto di importanti bookmakers esteri (tra i quali va annoverata la società austriaca "SKS" titolare del marchio "Planetwin365") che sfruttano la copertura legale fornita dal marchio "Planetwin365" in cui la raccolta avviene, parallelamente, tramite siti internet cd ".it" in possesso della prevista concessione ministeriale già ottenuta ovvero per aver aderito alla recente sanatoria (cfr. art.1 comma 643 della Legge nr.190/2014 (cd Legge di stabilità 2015).

Le predette organizzazioni, sempre sulla base delle risultanze investigative richiamate dagli organi inquirenti, perseguono interessi illeciti coincidenti con quelli perseguiti dalla compagine mafiosa riferibile al Clan Cappello (per quanto di interesse nel procedimento de quo) e di quella riferibile al Clan Santapaola-Ercolano consentendo, da un lato, una pervicace infiltrazione del Clan nell'intero settore della raccolta del gioco attraverso cui assicurare, di fatto, una posizione di predominio delle famiglie mafiose rispetto agli operatori del circuito legale e, dall'altro, contribuendo in maniera determinante a rendere estremamente difficoltosa l'attività di controllo da parte degli organi istituzionali preposti, favorendo il reimpiego dei capitali illecitamente acquisiti, stante la perfetta sovrapponibilità del circuito legale con quello illegale.....

Con riferimento ai singoli reati-strumentali delle associazioni a delinquere di cui ai capi 3 e 6 la chiave di rilevazione dell'illegalità è costituita innanzitutto dalla mancata concessione alle varie società estere (operanti in Albania, Romania e Malta) ed alle relative skin (cd. "siti.com" non, invece, "it"), a queste ultime riconducibili, ad operare in Italia e/o dalla mancanza di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo ai titolari delle agenzie e/o dei Centri Trasmissione Dati (C.T.D.) operanti nel territorio nazionale in relazione alle scommesse giocate sui canali di skin (non autorizzati dall'A.D.M.), mediante l'accettazione diretta della conclusione del relativo rapporto contrattuale e, quindi, procedendo alla raccolta della posta giocata dal cliente (o la sua promessa) ed al pagamento della eventuale relativa vincita in elusione della normativa di settore, di quella fiscale e di quella antiriciclaggio.

Richiamandosi integralmente in questa sede al paragrafo 1 della richiesta dei p.m. sulla normativa comunitaria, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nazionale e dalla

giurisprudenza comunitaria, e sulla normativa nazionale intervenuta nel settore (Legge n. 190 del 2014, Legge di stabilità 2015), ritiene questo giudice che:

- 1. la fattispecie criminosa di cui all'art. 4 comma IV bis T.U.L.P.S., che riguarda non solo l'attività di intermediazione ma anche il CED (centro di elaborazione dati) ed il CTD (centro trasmissione dati) ai sensi dell' art. 4 comma IV bis legge 13 dicembre 1989 n. 401 introdotto dall'art. 37, comma 5 legge 23 dicembre 2000, n. 388, rimane comunque configurata se l'esercente sul territorio italiano svolga l'attività senza licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.;
- integra il reato in oggetto l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di bookmaker straniero senza l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. anche se l'allibratore straniero "delegante" sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese.

Ed invero, il dato normativo, sanzionando penalmente anche la condotta di chi solo favorisca l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, stigmatizza, ritenendola illecita perché non autorizzata, qualsiasi attività organizzata che "comunque favorisca" sia l'accettazione che la raccolta di scommesse quali, ad esempio: l'installazione di pc collegati al web, la possibilità conferita ai clienti dell'esercizio commerciale di aprire o ricaricare un conto/gioco sul sito della società concessionaria e di effettuare giocate tramite i pc, diretta gestione del denaro, raccolta delle giocate, apertura dei conti/gioco dei clienti e ricarica degli stessi, riscossione del denaro dallo scommettitore titolare del conto/gioco.

L'allestimento di un internet point dedicato alla raccolta delle scommesse on line finalizzata ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di contratti con un bookmaker estero sprovvisto di concessione integra a tutti gli effetti (quanto meno a livello indiziario) il requisito organizzativo richiesto dalla fattispecie incriminatrice appena citata perchè la condotta assuma penale rilevanza: in assenza di qualunque richiesta di rilascio dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., manca persino la base fattuale per lamentare la violazione dei diritti di prestazione di servizi e di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE.....

Ciò posto, nel caso di specie, il sistema meglio delineato nel paragrafo 2.2, che risponde a precise disposizioni impartite dal vertice, postulando un collegamento tra i siti ".it" utilizzati dai cd. "CED" ed i siti esteri ".com", con continue modifiche del sistema finalizzate a ripristinare il "com" dopo che i relativi siti sono stati oscurati dall'ADM, nonchè la concessione di fidi per giocate a credito sui conti collegati ai siti stessi (garantita dai concessionari del "sistema" e poi coperti con l'incasso delle scommesse) determina che le giocate sui siti ".com" non consentono a soggetti diversi dai sodali

di quantificare gli importi di denaro utilizzati, stante l'assenza di collegamento al totalizzatore nazionale in totale spregio della normativa fiscale e antiriciclaggio.

La chiave di volta del sistema sta nella titolarità, da parte delle società estere coinvolte, della necessaria concessione per l'esercizio di giochi o scommesse con esclusivo riferimento ai siti ".it", ma non anche con riferimento ai siti ".com" e, quindi, nella perfetta sovrapponibilità del sistema illecito a quello lecito con conseguente difficoltà di smascherare il sistema criminale caratterizzato, pertanto, dagli artifici ex art. 640 c.p.

Non risulta, inoltre, che le predette società siano mai state titolari di pertinenti concessioni o abbiano avuto i requisiti per accedervi né che i soggetti operanti in Italia per la raccolta o comunque l'intermediazione delle "puntate" abbiano chiesto, con riguardo ai giochi e alle scommesse sui siti ".com", il rilascio dell'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., o che questa sia stata negata per l'insussistenza della concessione in capo alle società estere.

Gli accertamenti effettuati, consacrati nella Cnr acquisita al procedimento e nella richiesta del P.M., valgono a suffragare l'ipotesi accusatoria per cui gli indagati, come meglio si specificherà di seguito, svolgessero attività di intermediazione nelle scommesse, raccogliendo le puntate e provvedendo al relativo inoltro alle società estere, attraverso l'apprestamento di una struttura finalizzata al coordinamento sistemico di personale e mezzi necessari per l'effettuazione di attività di gioco, in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia.

La diffusione presso i punti commerciali rappresentati da agenzie, giochi e scommesse e dai c.d. CTD (Centri Trasmissione Dati), distribuiti sul territorio siciliano - dei brand con cui operava l'organizzazione sono stati garantiti da una rete commerciale, strutturata gerarchicamente, che distribuiva provvigioni a cascata ai partecipi secondo un criterio economico connesso al ruolo ricoperto, al cui vertice si collocavano il ed il Questi erano coadiuvati da un gruppo dirigente che gestiva le relazioni tra la struttura amministrativa e tecnico-informatica ed i cd. master e agenti che gestivano le affiliazioni delle sale giochi e scommesse sul territorio. La rete commerciale era modellata secondo un preciso principio ordinatore gerarchico che creava una catena di comando che da ciascuna sala giochi e scommesse convergeva verso i vari agenti di zona (con distinzione tra i master territoriali).....

3.5 Capo 9

Elementi indiziari e valutazioni del giudice.

Ritiene questo giudice che non possa dirsi integrata la fattispecie contestata agli indagati per le ragioni che di seguito saranno esposte.

In particolare, i gravi indizi che ad avviso dei p.m. sorreggerebbero il reato di cui all'art. 648 ter c.p. consistono nel fatto che "il sistema imprenditoriale descritto, almeno in considerevole parte, si

foraggia del denaro messo a disposizione dal Clan Cappello e, per esso, da al fine di dare avvio alla gestione di diverse agenzie di scommesse, tra cui sicuramente quelle riconducibili alle reti di numerose conversazioni....dalle quali si evince il costante riferimento alla figuraper il reperimento dei fondi necessari all'avvio e alla gestione delle suddette attività commerciali. D'altra parte lo stesso prendeva parte agli incontri propedeutici alla formalizzazione degli atti necessari per l'avvio delle attività in parola, come già più sopra illustrato.....Gli imprenditorie, entrambi utilizzati dal..... quale sua longa manus per l'infiltrazione anche nel tessuto economico lecito, strumento essenziale per il per dissimulare la provenienza illecita delle ingenti risorse economiche confluite nelle casse del clan Cappello quali proventi delle numerose attività illecite che costituiscono il fine dell'associazione mafiosa in disamina. Analoghe argomentazioni valgono per la posizione di, anch'egli come visto costantemente impegnato nella gestione diretta – anche attraverso il di lui padre – di alcune agenzie direttamente riconducibili al (Agenzia di via Agenzia di), nonché nella gestione della corposa rete di agenzie sopra ampiamente dettagliata.....dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi diè emerso inequivocabilmente che i predetti non dispongono di fonti di reddito lecite atte a giustificare l'ingente patrimonio necessario ad alimentare il funzionamento delle agenzie....L'agenzia di scommesse di cui si è in precedenza trattato, agissero non solo su un piano illecito, costituito dal .com, ma anche su una dimensione formalmente lecita, riconducibile al ".it", che pur servendo a "schermare" il gioco illecito, era comunque attivo e funzionante all'interno delle agenzie riconducibili al ed al suo clan...".

Ritiene la decidente che i superiori elementi siano sicuramente convincenti per fondare la gravità indiziaria relativamente ai delitti contestati ai quattro indagati nei capi 1 e 2 (per quanto sopra già analizzato anche con particolare riferimento all'aggravante di cui al comma VI dell'art. 416 bis c.p. e quella di cui all'art. 416 bis 1 c.p. nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3. e 3.4) nonché nei paragrafi 3.6-3.9 per quanto si dirà di seguito.

E' emerso, infatti, dall'insieme di tutte le emergenze indiziarie sopra analizzate come l'associazione Cappello/Bonaccorsi promossa, diretta ed organizzata dal, di cui fa parte il..... e rispetto alla quale sono concorrenti esterni il ed il, sia anche finalizzata all'acquisizione, in modo diretto ed indiretto, della gestione o, comunque, del controllo di attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali (tra cui anche quello delle scommesse sportive on.line), tanto che gli indagati e tutti gli associati finanziano le attività economiche di cui hanno assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi con particolare riguardo al settore delle scommesse on-line e del gioco d'azzardo (significativa, quanto al, la circostanza che lo stesso non ha redditi leciti così consistenti da poter partecipare economicamente all'intera operazione

corrispondendo somme di denaro necessarie per pagare le vincite ai giocatori, circostanza, questa, desumibile dalla conversazione dell'8 settembre 2016 progr.13530 in cui il, parlando con lo Iacono, riferendosi al dice: gli ho detto possiamo chiudere 'mpare, non mi interessa lavorare così, va, sinceramente, tanto solo sono e solo rimango. Mi telefona " domani porta 1.000 euro, mi scrive, che sono senza soldi e ho avuto delle vincite"), essendo stato il "corteggiato" dal dal e dal Clan di appartenenza proprio per promuovere e mantenere il controllo nel remuneratizio settore delle scommesse illecite da parte del clan (che evidentemente ha finanziato anche in parte l'iniziativa) ed avendo partecipato gli indagati sia alle riunioni di vertice nel settore (risultate decisive per l'assunzione di decisioni determinanti per il prosieguo dell'affare) sia alla ripartizione degli utili conseguiti illecitamente (ci si richiama sul punto, per ragioni di sinteticità, a quanto dichiarato dal e riportato nei paragrafi 3.6-3.9).

E' emerso, altresì, come l'intero sistema illecito di raccolta e accettazione di scommesse on-line, sopra meglio delineato nelle sue caratteristiche strutturali che ha integrato le associazioni di cui all'art. 416 c.p. contestate, fosse finalizzato ad assicurare l'infiltrazione del clan Cappello del settore del "gaming online" proprio da parte degli stessi indagati ai quali è contestato anche il reato in oggetto e quelli ad esso strumentali.

È evidente, pertanto, a livello gravemente indiziario, la riconducibilità all'associazione mafiosa ed ai singoli delitti-scopo delle somme di denaro necessarie per l'iniziale investimento nel settore de quo tenendo conto della indisponibilità da parte del ..., del e del delle cospicue fonti di reddito lecite (per quanto è emerso dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi) necessarie per alimentare l'intero sistema.

Ciò posto, richiamati in questa sede per ragioni di sintesi i principi giuridici espressi dalla Suprema Corte a Sez. Un. del 13 giugno 2014, n. 25191 sui rapporti tra art. 416 bis (anche aggravato ex art 416 bis comma VI c.p.) e art. 648 terc.p. contenuti nel paragrafo sull'autoriciclaggio della richiesta dei P.M., e quelli sulle caratteristiche dell'aggravante ex art. 416 bis comma VI c.p. contenuti nel paragrafo 3.1 del provvedimento de quo, ritiene questo giudice che, poiché l'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 6, di natura oggettiva, "è configurabile nei confronti dell'associato (e del concorrente esterno) che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego, deve escludersi che, in questo caso, l'associato possa autonomamente rispondere anche del delitto di reimpiego, non consentendolo la clausola personale di esclusione della responsabilità contenuta nel reato disciplinato dall'art. 648 bis c.p., e avente valenza generale; la

lettera dell'art. 416 bis c.p., comma 6, osta, infine, a che l'associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post-fatto di autoriciclaggio" (così, la pronuncia della Suprema Corte).

Pertanto, condividendosi i principi sopra richiamati espressi dalla Suprema Corte a Sez. Un., e considerato che nel caso di specie è stata accertata, per le ragioni sopra esposte, la gravità indiziaria in capo ai quattro indagati dei delitti che hanno generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte degli indagati medesimi, questi ultimi non possono essere chiamati a rispondere del postfatto di autoriciclaggio.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 17 novembre 2018

Maria Vana Cardillo